



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA NONCHÈ DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

(appendice al Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

RIAPPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 15 DEL 11 MARZO 2009

PUBBLICATO DAL 19.3.09 AL 03.04.2009

RIPUBBLICATO DAL 4.4.2009 AL 19.9.2009

EFFICACE DAL 20.4.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

Livio SIGOT

Art. 1 – Contenuto del Regolamento – principi generali di riferimento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, commi 55, 56, della Legge 244/2007, tenuto conto delle modificazioni apportate a dette norme dal D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, disciplina l'affidamento, a soggetti esterni all'Amministrazione, di incarichi di *consulenza*, di *studio* e di *ricerca* nonché di *collaborazione*.
2. Gli incarichi oggetto del presente regolamento sono le figure configurabili giuridicamente quale "locazione d'opera", con prevalente rilievo della personalità dei soggetti incaricati; il presente regolamento non riguarda l'appalto di servizi, ove l'intervento è effettuato da una struttura organizzata in modo imprenditoriale, senza caratterizzazioni personali.
3. Il presente Regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con deliberazione n. 11/08 del 14 marzo 2008, tenuto conto delle osservazioni della Corte dei Conti e dei mutamenti legislativi intervenuti.
4. L'oggetto della prestazione richiesta deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione.
5. Gli incarichi possono essere attribuiti nel caso in cui i problemi di pertinenza dell'Amministrazione richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non individuabili nell'apparato amministrativo. Quindi la prestazione richiesta deve essere altamente qualificata.
6. L'incarico non deve implicare lo svolgimento di una attività continuativa, bensì la soluzione di specifiche problematiche nonché di obiettivi e progetti specifici e determinati, già individuati nel momento del conferimento dell'incarico. Quindi la prestazione deve essere di natura temporanea.
7. L'incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali o ruoli organici dell'Ente, al di là di quanto consentito dalla legge.
8. Il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionato all'attività svolta e alla professionalità richiesta, non deve essere liquidato in maniera forfetaria. Il compenso, la durata, il luogo e l'oggetto dell'incarico devono essere preventivamente determinati.

Art. 2 - Tipologie di incarichi

1. L'*incarico di studio* si conclude con la consegna di una relazione scritta formale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
2. Gli *incarichi di ricerca* presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione che ne fissa ambiti e limiti, cui poi segue la ricerca da parte dell'incaricato esterno.
3. Le *consulenze* sono comprese nell'ambito dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, di cui agli artt. 2229 – 2238 del codice civile e possono riguardare studi e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione committente, prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali rese al di fuori della rappresentanza processuale, studi per la elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi particolarmente complessi.
4. Gli incarichi esterni di studio, di ricerca e le consulenze, trovando il loro fondamento giuridico nell'art. 7, c. 6 del D.Lgs 165/01, nonché nell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 potranno essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
5. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
6. Relativamente alle *collaborazioni* potranno essere conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c. (figura intermedia fra la fattispecie del lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale ed il lavoro subordinato) solo se ad alto contenuto professionale, mentre non

possono essere conferiti tali incarichi per l'espletamento di prestazioni ordinarie, che non richiedano un elevato grado di autonomia organizzativa.

7. Esulano altresì dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione, conferiti a dipendenti di altri Enti locali ed i servizi da questi prestati al di fuori dell'ordinario orario di servizio e previa autorizzazione dell'Ente di provenienza, incarichi che sono regolamentati dall'art. 53 c. 7 – 8 – 10 del D. Lgs. 165/2001.

Art. 3 – Programma annuale.

1. Gli incarichi possono avere ad oggetto le attività istituzionali stabilite dalla legge ovvero quelle previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'*articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

2. La deliberazione consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente è di norma compresa insieme ed in coerenza con il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e le relative variazioni.

Art. 4 – Limiti di spesa.

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo dell'Ente.

Art. 5– Procedure di affidamento.

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile dell'Area interessata dall'incarico, con idonea ed adeguata motivazione circa la sussistenza dei requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico.

2. Il Responsabile d'Area dovrà previamente certificare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione.

3. Gli incarichi di studio, ricerca e le consulenze devono rientrare nei casi di cui all'art. 3 comma 55 della legge 244/2007 e s.m.i. Le collaborazioni dell'art. 2 comma 6 che non rientrano nel novero della consulenza, studio e ricerca, sono affidate sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati nel Piano esecutivo di gestione.

4. Gli incarichi devono essere assegnati mediante le procedure comparative e la pubblicità indicate nei successivi commi.

5. Per incarichi sino a 5.000 € al netto dell'IVA, si disporrà la pubblicazione di un avviso all'Albo pretorio e sul Sito Internet del Comune, effettuando la valutazione comparativa dei curricula e delle offerte pervenute in esito all'avviso.

6. Per incarichi da 5.001 a 30.000 € al netto dell'IVA, l'incarico potrà essere conferito, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e comparazione dei curricula, previa consultazione di almeno 5 operatori dotati dei necessari requisiti (se sussistono, in tale numero, soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato effettuate con idonea pubblicità dell'offerta di incarico all'Albo pretorio e sul Sito Internet del Comune ovvero tramite elenchi di operatori predisposti previa pubblicazione dall'Amministrazione Comunale).

7. Per importi superiori si seguiranno le procedure previste dal codice dei contratti dlgs 163/2006 per l'affidamento degli appalti di servizi.

8. Per le collaborazioni coordinate e continuative di alta professionalità di cui all'art. 409 del c.p.c., qualora l'amministrazione predetermini compensi e modalità dell'incarico, si svolgeranno procedure comparative di tipo concorsuale sulla preparazione ed idoneità dei candidati.

Art. 6 – Pubblicità degli incarichi.

1. Gli atti amministrativi relativi agli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, devono essere pubblicati a cura del Responsabile d'Area interessato che lo ha conferito, all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione del Sito Internet del Comune specificamente dedicata, ovvero in quella relativa alla pubblicazione specifica delle Determinazioni.

2. Gli incarichi di consulenza (pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali rese al di fuori della rappresentanza processuale, studi per la elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi particolarmente complessi) acquistano efficacia giuridica solo dopo la pubblicazione sul sito internet del Comune del nominativo del consulente, dell'oggetto e della durata e delle ragioni dell'incarico e del relativo compenso.

3. La omessa pubblicazione, in caso di liquidazione del corrispettivo, per gli incarichi di collaborazione o consulenza, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile d'Area che la dispone.

Art. 7 – Controlli dell'Organo di Revisione e della Corte dei Conti.

1. Gli atti che affidano incarichi di *studio, consulenze e ricerche*, sono corredati della previa valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente. Se di importo superiore a 5.000 € (IVA esclusa) sono trasmessi per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima.

Art. 8 – Comunicazioni

1. Semestralmente è inviato al dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti (art. 1 c. 127 L. 662/96).

Art. 9 - Esclusioni.

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- a) Le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative ai lavori pubblici, di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i;
- b) Le prestazioni di servizi obbligatori per legge, in mancanza di uffici a ciò destinati;
- c) Il patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio e la consulenza legale connessa al patrocinio;
- d) Le esternalizzazioni dei servizi necessari a raggiungere gli scopi istituzionali dell'Amministrazione.
- e) Non rientrano inoltre nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 56 della L. 244/07, gli incarichi conferiti ex art. 90 del T.U.EE.LL., ovvero le "collaborazioni di staff" agli organi di direzione politica.

Art. 10 – Stipula dei contratti.

1. Per gli incarichi di cui al presente regolamento è obbligatoria, a pena di nullità, la stipula di un contratto scritto nelle forme almeno della scrittura privata.

Art. 11 – Invio alla Corte dei Conti ed entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento dovrà essere inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 30 gg. dall'adozione. Esso entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione per 15 giorni, ad intervenuta esecutività, come disposto dallo Statuto comunale.